Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 31/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/10/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 01/08/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio [dopo il pagamento di 16 rate], in data 30/04/2020.
Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.011,36, di cui: € 1.231,36 a titolo di "spese di intermediazione"; € 780,00 a titolo di "spese di istruttoria"; la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.
Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 24/6/2020 ha ritenuto la non applicabilità della Direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati, data la sua natura non "*self-executing*"; ha sostenuto la natura up front - e dunque la non rimborsabilità - delle commissioni accessorie (provvigioni) e delle spese fisse, rilevando come entrambe siano volte a remunerare attività che conducono al perfezionamento del contratto e che non maturano nel corso dell'ammortamento; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.
Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle repliche la parte ricorrente ha confermato le proprie richieste.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 16 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, redatto al 30/04/2020. Risulta il rimborso di € 8.580,61 a titolo di interessi corrispettivi (TAN: 7,941%).

Le condizioni contrattuali applicabili al ricorrente contengono una voce ("commissioni di intermediazione"), che contiene la descrizione di una remunerazione dovuta tanto per attività prodromiche rispetto alla conclusione del contratto, quanto per delle attività che non si collocano necessariamente in tale fase, come "le iniziative pubblicitarie e di comunicazione". Sul punto, l'orientamento condiviso dei Collegi, maturato valutando la clausola contenuta nel contratto di un altro intermediario, ha ritenuto che le commissioni in favore dell'agente in attività finanziaria avessero natura *recurring*, "in quanto remunerano «pubblicità» e «presidio del territorio». Conseguentemente, per via dell'opacità della clausola, la restituzione nel caso suddetto, è stata regolata secondo il criterio *pro rata temporis*. In analogia a questo orientamento la medesima soluzione è da applicare nel caso di specie. La voce spese di istruttoria è invece da ricondurre pacificamente agli oneri *up front.* In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte up front delle commissioni: -"il criterio preferibile (…) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle voci di costo contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,94%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	86,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	77,58%

rate pagate	16	rate residue	104	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di intermediazione				1.420,80	Recurring	86,67%	1.231,36		1.231,36
Spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)				900,00	Upfront	7,58%	698,21		698,21
			Totale	2.320,80					1.929,57

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 1.929,57), da arrotondare all'unità superiore secondo le

norme vigenti, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.011,36), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*. In ogni caso, la parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali, ed essi sono dovuti per il periodo dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.930,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA